


*Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria*

*Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria
Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504
C.f. /P. Iva: 01409470802*

A circular mosaic portrait of Dante Alighieri, wearing a laurel wreath and a red tunic with a blue diamond-shaped element on the chest. The mosaic is composed of small, colorful tiles in shades of yellow, red, blue, and green. The text is overlaid on the portrait.

*REGOLAMENTO SULLA
CONTRIBUZIONE
DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI
LAUREA E DISPOSIZIONI
CONNESSE*

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA E DISPOSIZIONI CONNESSE

ART. 1 - AMMONTARE DELLA CONTRIBUZIONE PER STUDENTE

1. Sono considerati studenti: i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini stranieri riconosciuti apolidi o rifugiati politici nonché i cittadini stranieri extra-comunitari in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai Corsi di studio dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.
2. L'ammontare della contribuzione massima per ogni studente è stabilita nel Manifesto degli Studi.
3. I contributi degli studenti, rata/e successive all'iscrizione/immatricolazione, vengono determinate singolarmente, sulla base della Tabella Tasse allegata al Manifesto degli Studi, in relazione alle condizioni economiche (fascia di reddito) dell'intero nucleo familiare, documentate dalla certificazione ISEE.
4. La condizione di studente indipendente è goduta da chi ha:
 - residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare di origine da oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
 - redditi di lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00, quale soglia economica per la famiglia composta dal solo studente.

ART. 2 - INTERRUZIONE DEGLI STUDI E TASSA DI RICONGIUNZIONE

1. Gli studenti fuori corso che svolgono un'attività lavorativa continuativa, che intendono nuovamente iscriversi, dopo un periodo di interruzione degli studi, da oltre un anno, per tutti gli anni in cui non risultano essere iscritti, oltre alla contribuzione dovuta per l'anno accademico corrente, sono tenuti al pagamento soltanto di una tassa unica di ricongiunzione dell'ammontare di € 250,00, cui viene sommato l'importo di € 100,00, per ogni anno accademico di interruzione.
2. La disposizione di cui al 1° comma del presente articolo non si applica:
 - agli studenti che abbiano svolto il servizio civile, per un periodo superiore a 6 mesi durante il quale abbiano interrotto gli studi;
 - alle studentesse per le quali nel corso dell'anno si sia verificata la nascita di figli;

- agli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, con riferimento agli anni accademici in cui dette infermità si sono manifestate per un periodo superiore a sei mesi per ciascun anno accademico.
3. Gli studenti di cui alle disposizioni dei commi precedenti non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.

ART. 3 - ESONERI TOTALI O PARZIALI

1. Sono esonerati totalmente dalla contribuzione (escluso i diritti fissi e la tassa sul diritto allo studio), a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:
- a) gli studenti beneficiari e/o idonei non beneficiari di borse di studio o di prestiti d'onore concessi su fondi D.S.U.;
 - b) gli studenti in situazione di disabilità con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, o con una disabilità intellettiva-fisica, ovvero riconosciuti ciechi assoluti (Legge n. 382/70) o sordomuti (Legge n. 381/70);
 - c) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei Programmi di Cooperazione allo sviluppo e degli Accordi intergovernativi culturali e scientifici; negli anni successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri;
 - d) gli studenti del territorio calabrese che siano figli di vittime a scopo estorsivo, per reati di usura regolarmente denunciati alle Autorità competenti; l'esenzione, a far data dalla denuncia, è applicata per tutti gli anni di durata legale del Corso.
2. Sono esonerati parzialmente le seguenti categorie di studenti:
- a) gli studenti immatricolati per la prima volta alla laurea triennale, che abbiano riportato nel diploma di maturità la votazione di 100/100 o 60/60 avranno un parziale esonero, pari al 20%, dal pagamento delle rate successive all'iscrizione;
 - b) gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare di cui fa parte un fratello e/o sorella iscritto/a, nello stesso anno accademico avranno un esonero, pari al 10% del pagamento delle rate successive all'iscrizione per ogni familiare iscritto.
3. Sono esclusi dalla possibilità di ottenere l'esonero parziale:
- a) gli studenti che precedentemente hanno rinunciato agli studi o gli studenti decaduti;

- b) gli studenti cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore alla ammonizione; nel caso in cui il beneficio sia già stato accordato, lo stesso sarà revocato e l'interessato sarà tenuto a rimborsare il corrispondente importo;
- c) gli studenti con indicatore di situazione economica ISEE superiore a 45.000,00 Euro.

ART. 4 - ACCERTAMENTI E SANZIONI

1. La regolarizzazione della posizione amministrativa dello studente, ai fini dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi avviene con il pagamento delle tasse e dei contributi.
2. Il pagamento delle tasse e dei contributi deve essere effettuato con le modalità e nei tempi indicati nella Tabella Tasse allegata al Manifesto degli Studi.
3. Lo studente che ha formalizzato l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi.

ART. 5 - CONTRIBUTIONI E TASSE VARIE

1. Contribuzioni:
 - a) Contributo omnicomprensivo per il riconoscimento della carriera pregressa ai fini di una nuova iscrizione definito nella Tabella Tasse allegata al Manifesto degli Studi.
 - b) Contributo omnicomprensivo per il riconoscimento titolo di studio conseguito all'estero € 100,00.
 - c) Contributo per rilascio della pergamena del diploma di laurea definito nella Tabella Tasse allegata al Manifesto degli Studi.
 - d) Contributo per rilascio del duplicato pergamena del diploma di laurea definito nella Tabella Tasse allegata al Manifesto degli Studi.
 - e) Contributo per trasferimento ad altra Università definito nella Tabella Tasse allegata al Manifesto degli Studi.
 - f) Contributo per assicurazione infortuni e responsabilità civile contro terzi definito nella Tabella Tasse allegata al Manifesto degli Studi.
2. Tasse varie:
 - a) Tassa di mora per ritardata consegna della dichiarazione unica sostitutiva ISEE, cioè dopo la scadenza del termine ultimo, prorogato, fissato per le iscrizioni, definita nella Tabella Tasse allegata al Manifesto degli Studi.
 - b) Tassa per rinuncia agli studi € 100,00.

- c) Tasse per richiesta corso singolo di una o più materie definite nella Tabella Tasse allegata al Manifesto degli Studi.

ART. 6 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.